

ADEMPIMENTI

I piccoli produttori di vino hanno l'obbligo di denuncia fiscale?

di Luigi Scappini, Maria Cavaliere

Come noto, con il **D.L. 34/2019**, convertito con modificazioni dalla **L. 58/2019** (il cd. **Decreto crescita**), è stato **reintrodotto**, a distanza di poco meno di due anni, l'**obbligo di denuncia fiscale** per la **vendita dei prodotti alcolici**, come previsto dall'[**articolo 29, comma 2, D. Lgs. 504/1995**](#) (il cd. Testo unico delle accise o Tua).

In particolare, ai sensi dell'[**articolo 29, comma 2**](#) richiamato, è previsto l'**obbligo** di denuncia dell'esercizio alla competente Agenzia delle dogane, in capo ai **soggetti titolati** di esercizi di **vendita**, nonché i **depositi** di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

L'Agenzia delle dogane, con la **nota protocollo n. 131411/RU** del 20 settembre **2019**, ha offerto una **bussola** per **orientarsi** in ragione della soppressione e successiva reintroduzione dell'**obbligo** di denuncia.

Il documento di prassi, **incrociato** con la precedente [**nota protocollo n. 113015/RU del 9 ottobre 2017**](#), con la quale erano stati **individuati** i **soggetti** che, per effetto di quanto previsto con l'[**articolo 1, comma 178, L. 124/2017**](#), **non avevano più l'obbligo** di denuncia, dovrebbe **togliere** qualsiasi **dubbio** in merito alla corretta applicazione dell'[**articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995**](#). Tuttavia, **qualche perplessità permane** in riferimento ai **piccoli produttori di vino**.

Preliminarmente torna utile definire compiutamente chi sono i **piccoli produttori vinicoli**; sono tali, ai sensi di quanto previsto dall'[**articolo 37, comma 1, Tua**](#), i produttori di vino che **producono** in media **meno di 1.000 ettolitri** di vino all'anno.

Ai fini dell'individuazione del **parametro** quantitativo, sempre la norma prevede che si faccia riferimento alla **produzione media** dell'ultimo **quinquennio** ottenuta nell'azienda agricola.

Tali soggetti, come previsto sempre dall'[**articolo 37 Tua**](#), godono, in ragione della loro ridotta dimensione, di alcune **esenzioni**, a condizione che siano assoggettati ad **accisa con aliquota zero**.

Al contrario, a prescindere dall'essere piccoli produttori e dall'operare con accisa zero, la norma prevede l'**obbligo** di informare l'Agenzia delle dogane per le eventuali **operazioni intracomunitarie** effettuate, nonché **altri obblighi**, tra cui quelli relativi alla **tenuta del registro di scarico** e all'emissione del **documento di accompagnamento**.

In ragione di ciò, **non** risulta **evidente** l'eventuale **esenzione** di tali soggetti dall'obbligo di **denuncia**, e qualche **dubbio** potrebbe nascere in ragione, ad esempio, dello sviluppo dell'**enoturismo**, introdotto con l'[**articolo 1, commi 502-505, L. 205/2017**](#) e regolamentato con il [**decreto Mipaaf 12 marzo 2019**](#), pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019**.

Infatti, tra le varie **attività esercitabili** vi è quella della **degustazione e vendita**.

A parere di chi scrive, infatti, tale attività **non può essere assimilata**, pur prevedendo la **sommministrazione** di alimenti e bevande, a quelle per cui, come affermato anche dall'Agenzia delle dogane nella richiamata **nota del 20 settembre 2019**, la presentazione al **Suap** dell'avvio della vendita al minuto, nonché somministrazione di bevande alcoliche, essendo norma di rango primario, assorbe gli adempimenti di cui all'[**articolo 29, comma 2, Tua**](#).

Ecco che allora, a sciogliere il nodo gordiano tornano utili le **faq** presenti sul sito dell'Agenzia delle **dogane** aggiornate al **1° aprile 2019**.

Tra le varie domande, infatti, vi è quella di un soggetto che dichiara di gestire una **piccola azienda agricola** che produce vino, che avrebbe intenzione di procedere alla cessione del prodotto a operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea. A tal fine viene chiesto quali siano gli adempimenti che debbono essere effettuati per quanto attiene la disciplina delle **accise**.

L'Agenzia delle dogane, testualmente risponde che “*L'articolo 37, comma 1, del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, stabilisce che, fino a quando in Italia il vino viene assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari a "0", i cosiddetti "piccoli produttori di vino" (aziende agricole con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri, determinata con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio), sono esentati dall'obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo, propri del regime generale delle accise.*”.

In riferimento alla **faq** sopra riportata vi sono tuttavia alcune **considerazioni** da fare.

Stante il **tenore letterale** della norma, **non sembrerebbe** che le **agevolazioni** a favore dei piccoli produttori **riguardino** anche l'esonero dall'obbligo di **denuncia**: ed infatti gli **adempimenti** di cui **articoli 2, 3, 4 e 5, Tua non riguardano** l'obbligo di denuncia ex [**articolo 29 Tua**](#), né tantomeno tale denuncia sembra potersi circoscrivere agli obblighi connessi alla **circolazione e al controllo**.

Verosimilmente, la **posizione** espressa dall'Agenzia con la **faq** trova **fondamento** nella circostanza che i **piccoli produttori** sono sottoposti ad accisa con **"aliquota zero"**; **situazione giuridica** tuttavia **diversa** dall'**esonero** dal campo di **applicazione** delle accise, con la conseguenza che, qualora il vino in Italia venisse assoggettato ad accisa con un'aliquota superiore a zero, automaticamente il piccolo produttore verrebbe interessato dall'obbligo di presentare **denuncia di attivazione**.

Peraltro, non può non ricordarsi come in Italia il vino è sottoposto ad accisa con **aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito** e attualmente la misura dell'aliquota è pari a zero, circostanza che tuttavia non esonera dall'**obbligo di denuncia i soggetti diversi dai piccoli produttori**.

Tutto ciò premesso, sembrerebbe quindi necessario un chiarimento da parte dell'Agenzia delle dogane attraverso un documento di prassi ufficiale.

Master di specializzazione

CORSO PRATICO - OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)